

L'INSTAURAZIONE DI UN SECONDO IDENTICO GIUDIZIO CIVILE ONDE PREVENIRE IL RIGETTO DELLA DOMANDA, PUO' ESSERE ASCRIVIBILE ALLA INESPERIENZA DELL'INCOLPATO, PIUTTOSTO CHE A INTENZIONALE VIOLAZIONE DELLE REGOLE PROCESSUALI E DEONTOLOGICHE

In una causa previdenziale l'avvocato che ha disatteso l'ordine di esibire la documentazione richiesta dal giudice, omissione questa che avrebbe comportato il rigetto della domanda, e ha proposto invece nuovo giudizio, identico per *petitum* e *causa petendi*, è incorso nella violazione dei doveri di diligenza e di competenza, non potendosi ritenere che l'incolpato, data la sua giovane età e l'inesperienza, si sia reso responsabile di altra diversa violazione punibile a titolo di dolo.

(CDD Napoli – Dec. n. 1 del 21.7. 2016 – Pres. Petrella)